

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
NELLA SEDUTA DEL 14 MARZO 2017, N. 59

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 13  
“RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”

---

*Antonio Mastromeo*

**Art. 1***(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 13/2003)*

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) è sostituito dai seguenti:

“3. Gli atti relativi alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b) del comma 2, limitatamente alle questioni relative al personale, nonché le direttive di cui alla lettera c), numeri 1 e 2, sono adottati previo confronto con le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro.

3 bis. Eventuali intese concluse a seguito del confronto previsto al comma 3 sono recepite con deliberazione della Giunta regionale che impartisce direttive vincolanti per i direttori generali.”

**Art. 2***(Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 13/2003)*

1. Le lettere da i) a l ter) del comma 1 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 sono sostituite dalle seguenti:

“i) l'amministrazione del personale della direzione centrale e delle Aree vaste, comprese le procedure di reclutamento e la valutazione dei dirigenti;

l) l'autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato, indeterminato e al conferimento di incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa a carattere amministrativo e contabile.”

2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 è inserita la seguente:

“a bis) nomina la delegazione trattante di parte pubblica;”

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 le parole: “in ASUR con le delegazioni di parte sindacale” sono sostituite dalle seguenti: “con le delegazioni di parte sindacale di ciascuna area vasta”.

**Art. 3***(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 13/2003)*

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 13/2003, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della l.r. 32/2005, è sostituito dai seguenti:

“1. Le aree vaste territoriali sono articolazioni dell'ASUR, i cui ambiti sono definiti nell'allegato A, aventi il compito di assicurare alla popolazione residente le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di

elevata integrazione sanitaria, organizzate nel territorio. Esse provvedono, in particolare:

a) alla definizione degli obiettivi di salute secondo gli indirizzi delineati dalla pianificazione aziendale e al loro perseguimento attraverso i piani di area vasta;

b) alla gestione delle risorse strumentali dei servizi sanitari di area vasta, nonché alla gestione delle risorse umane, nel rispetto degli indirizzi dell'ASUR;

c) all'integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali;

d) al coordinamento dei servizi sanitari di area vasta relativi ai differenti livelli assistenziali (ospedale, distretto, prevenzione);

e) alla rilevazione, all'orientamento e alla valutazione della domanda socio-sanitaria, alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa, nonché alla valutazione complessiva dei consumi;

f) alla corretta utilizzazione delle risorse assegnate;

g) alla gestione dei rapporti di informazione e collaborazione con la Conferenza di area vasta di cui all'articolo 20 bis;

h) alla negoziazione con le organizzazioni sindacali, sulla base degli indirizzi aziendali.

1 bis. L'area vasta è unità amministrativa autonoma ai fini della contrattazione collettiva. La delegazione trattante di parte pubblica di cui alla lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 8 bis effettua la contrattazione con la delegazione trattante di parte sindacale di ciascuna area vasta.

1 ter. I contratti decentrati integrativi sottoscritti a livello di area vasta sono definitivi.”

2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente:

“b) le funzioni concernenti il supporto al controllo di gestione e il rischio clinico;”

**Art. 4***(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 13/2003)*

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“2. Il direttore di area vasta:

a) approva il piano di area vasta, in conformità con le direttive del Direttore generale dell'ASUR;

b) è componente della delegazione trattante di parte pubblica di cui alla lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 8 bis;

c) assicura l'attuazione dei contratti decentrati;

d) è responsabile dell'organizzazione del personale assegnato e delle relative relazioni sindacali.”

Ottavio Mantovani

**Art. 5**

*(Modifica all'articolo 20 bis della l.r. 13/2003)*

1. Al comma 1 bis dell'articolo 20 bis della l.r. 13/2003 le parole: "possono essere" sono sostituite dalla seguente: "sono".

**Art. 6**

*(Modifica all'articolo 24 della l.r. 13/2003)*

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 13/2003 dopo le parole: "di volontariato" è aggiunta la seguente: ", sindacali".

**Art. 7**

*(Concorsi unici)*

1. La Regione assicura l'espletamento di concorsi unici per l'assunzione, da parte degli enti del servizio sanitario regionale, di personale dirigente e non dirigente.

2. I concorsi unici sono articolati per categorie, profili o qualifiche.

3. La Giunta regionale definisce le modalità per l'attuazione del comma 1 ed individua gli enti del servizio sanitario regionale incaricati di espletare i singoli concorsi unici.

4. In sede di prima applicazione di questa legge, la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

**Art. 8**

*(Superamento delle disparità di trattamento economico)*

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, adotta, con riferimento agli enti del servizio sanitario regionale, linee di indirizzo finalizzate a superare le disparità relative al trattamento economico accessorio per il personale che svolge le medesime attività.

**Art. 9**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 10**

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 32 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale);
- b) la legge regionale 25 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 32).

**Art. 11**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

(Antonio Mastrovincenzo)

